

AL Responsabile Servizio 4
POLIZIA LOCALE
Via B. Donzelli n.9
23874 MONTEVECCHIA (LC)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ (____) il _____ e residente a
_____ (____) via _____ n. _____,
telefono _____ cell. _____ in
relazione al verbale/i nr. _____
ordinanza nr. _____ del _____
di importo totale pari a € _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 202/BIS del D.Lgs. nr.285/1992 la rateizzazione dell'importo dovuto

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare le condizioni di cui all'art.202/bis
D.Lgs. nr.285/1992
- di essere nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art.202/bis D.Lgs. nr.285/1992

Allo scopo si allega la seguente documentazione, obbligatoria ai fini dell'istruttoria della domanda:

- 1) copia carta di identità
- 2) modello ISEE (da richiedere ai sindacati/CAAF)

Distinti saluti.

(FIRMA PER ESTESO DEL RICHIEDENTE)

Montevecchia, _____

RATEIZZAZIONE CONTRAVVENZIONI SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 200

Termine di presentazione della richiesta	Effetti della presentazione	Tempi della decisione	Modalità di notifica della decisione	Rigetto dell'istanza
--	-----------------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------------------

Entro gg. 30 dalla contestazione o notificazione	Rinuncia al ricorso	gg. 90 dal ricevimento dell'istanza Silenzio rifiuto	Con i mezzi stabiliti per la notificazione dei verbali	Il pagamento della somma minima deve avvenire entro gg. 30 dalla notifica del rigetto o decorsi gg. 90 dalla presentazione dell'istanza senza che sia stata concessa la rateizzazione
--	---------------------	---	--	---

Richiesta corredata da:

- CUD
- ultima busta paga
- carta di identità richiedente
- modello ISEE (da richiedere ai sindacati/CAAF)

La rateizzazione può essere concessa se il richiedente ha un reddito annuo imponibile non superiore ad euro 10.628,16; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Entità della somma da pagare	Massimo rate	Rata minima
------------------------------	--------------	-------------

Fino a 2.000,00 euro	12 rate	100,00 euro
Superiore a 2.000,00 euro ma non superiore a 5.000,00 euro	24 rate	100,00 euro
Superiore a 5.000,00 euro	60 rate	100,00 euro

Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). (1) - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.